



I.C. GIOVANNI PAOLO II

VICO MAJORANA, 3 – 95030 GRAVINA DI CATANIA (CT) – TEL. 095 7446009 – E-MAIL:

CTIC8BA00A@ISTRUZIONE.IT – PEC: CTIC8BA00A @PEC.ISTRUZIONE.IT

ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI PAOLO II"-GRAVINA DI CATANIA
Prot. 0005072 del 07/10/2021
(Entrata)

PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA ANTICONTAGIO COVID-19

INTEGRAZIONE AL DVR

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

REV_05 14/09/2021

SOMMARIO

• Premessa.....	3
• Obiettivo del piano	4
• Riferimenti normativi	4
1. INFORMAZIONE	5
2. Modalità di ingresso a scuola	6
3. Modalità di accesso dei GENITORI E VISITATORI.....	8
4. Modalità di accesso dei fornitori esterni.....	9
5. Pulizia e sanificazione a scuola	9
6. Precauzioni igieniche personali	10
7. Dispositivi di protezione individuale	11
8. misure di contenimento del contagio	13
9. Gestione spazi comuni	13
10. Organizzazione scolastica	14
11. Gestione entrate e uscita dipendenti	14
12. Spostamenti interni, riunione, eventi interni e formazione	15
13. Gestione di una persona sintomatica a scuola	15
14. screening e gestione dei casi possibili/probabili/confermati	18
15. Sorveglianza sanitaria / Medico Competente / R.L.S.	25
16. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione.....	27
17. Allegati	27
ALLEGATO 1. Registro degli ingressi nella struttura scolastica	28
ALLEGATO 2. Registro delle pulizie.....	31

• **PREMESSA**

L'istituzione scolastica, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID - 19 e in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti e in generale dagli utenti dell'Istituto scolastico. Nel presente Protocollo vengono indicate le misure scolastiche in riferimento a:

1. Informazione
2. Modalità di ingresso a scuola
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni
4. Pulizia
5. Precauzioni igieniche personali
6. Dispositivi di protezione individuale
7. Gestione spazi comuni
8. Organizzazione scolastica
9. Gestione entrata e uscita dei lavoratori
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
11. Gestione di una persona sintomatica
12. Sorveglianza sanitaria
13. Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione

Il Dirigente scolastico prenderà ogni misura prevista dalle leggi in vigore contro coloro che contravverranno alle misure indicate nel presente Protocollo di regolamentazione.

Le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo di regolamentazione, finalizzate alla salute e alla sicurezza di tutto il personale scolastico, docente e non, si aggiungono a quanto già indicato nel D.V.R. e in ogni circolare sulla sicurezza già emanata dal Dirigente Scolastico.

• **OBIETTIVO DEL PIANO**

Obiettivo del presente piano è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

• **RIFERIMENTI NORMATIVI**

[Nota 13 settembre 2021, AOODGCASIS 2757](#)

[Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122](#)

- [Nota 9 settembre 2021, AOODPPR 953](#)

- Protocollo di Sicurezza del 14/08/2021
- Nota Tecnica MI n. 1237 13/08/2021
- Piano Scuola 2021-2022 05/08/2021
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n°18;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24 Aprile 2020;
- D.P.C.M. 11 marzo 2020;
- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n°6;
- DPCM 26 aprile 2020;
- Rapporto ISS COVID-A9 n.58/2020;
- Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” MPA del 20/07/2020;
- Documento di indirizzo regionale del 13-07-2020 recante, in applicazione del DM 39/2020, misure per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative sul territorio della Regione Siciliana;
- NOTA REGIONE SICILIANA prot. 3381/GAB del 26 AGOSTO 2020 recante oggetto: Nota integrativa al Documento di indirizzo regionale del 13-07-2020 recante, in applicazione del DM 39/2020, misure per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative sul territorio della Regione Siciliana;
- Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – INAIL 2020.

1. INFORMAZIONE

Il Dirigente Scolastico informa tutti i lavoratori e chiunque entri a scuola circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi depliant e infografiche informative.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di un metro o indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non è possibile rispettare tale distanza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque necessario l'uso di mascherine e/o di visiere;
- effettuare, a fine giornata, da parte del personale amministrativo, la sanificazione degli ambienti di lavoro con detergenti a base di cloro o alcol, in particolare di maniglie, tastiere, mouse, e di ogni altra attrezzatura manuale;
- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro;

Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19


- curare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.



2. MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (...) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19

Il Dirigente Scolastico, di concerto con il DSGA, al fine di evitare aggregazioni sociali, favorisce orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni, ove possibile anche utilizzando accessi alternativi. Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dell'edificio scolastico, si è provveduto alla loro ordinata regolamentazione perché sia garantita l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.



Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il Dirigente Scolastico informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nella struttura scolastica, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi dell'OMS2. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

Inoltre:

- ad ogni lavoratore/utente, prima dell'accesso ai locali scolastici e comunque all'esterno, verrà chiesto se, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; a tali persone sarà vietato l'accesso ai locali stessi, per ogni caso si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). A tal proposito si allega modello di autodichiarazione ([ALLEGATO 1](#));
- ad ogni lavoratore saranno forniti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) che saranno utilizzati all'occorrenza;
- l'ingresso nei locali scolastici, da parte di persone già risultate positive all'infezione da COVID 19, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI GENITORI E VISITATORI

Solo i genitori degli alunni di scuola dell'infanzia potranno accedere ai cortili della scuola per accompagnare e prelevare i propri figli. In casi particolari, ove dovesse riscontrarsi un'esigenza particolare, i genitori potranno essere autorizzati ad accedere all'interno degli edifici scolastici esibendo il green pass che sarà verificato dai collaboratori.

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (quali genitori, impresa di pulizie, manutentori etc...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole definite dal Protocollo. Nello specifico:

- viene favorito l'ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- vengono limitati gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione;
- viene effettuata la regolare registrazione dei visitatore ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di acceso e del tipo di permanenza (è fatto obbligo di conservazione della predetta documentazione per almeno 14 giorni);
- devono essere seguiti i percorsi definiti da apposita segnaletica, anche al fine di rispettare il distanziamento;
- chiunque entri negli ambienti scolastici è obbligato ad utilizzare la mascherina.
- I genitori che saranno ammessi ad accedere all'intero dell'edificio scolastico dovranno essere muniti di green pass che sarà verificato dai collaboratori scolastici prima dell'ingresso

Inoltre, per la scuola dell'Infanzia, l'accesso alla struttura è consentito attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura

In caso il bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia presso la struttura educativa o scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da parte di uno

dei genitori (o legale rappresentante) a procedere all'espletamento delle procedure di ingresso ed uscita. Tale foglio deve essere allegato alla documentazione della struttura al fine di verificare la tracciabilità del rischio.

4. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

L'accesso di fornitori esterni è consentito esclusivamente mediante appuntamento, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale scolastico coinvolto.

Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nella scuola. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati; è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno della scuola su incarico dell'ente proprietario.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze, che si dovessero trovare ad operare nella scuola e che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19, si procede alla pulizia e sanificazione di mezzi, attrezzature e locali secondo le disposizioni INAIL 2020 sulla Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche nonché alla loro ventilazione.

I collaboratori scolastici devono effettuare, a fine giornata, la pulizia dei locali e delle

attrezzature, con adeguati detergenti forniti dal Dirigente scolastico, in particolare di maniglie, miscelatori, rubinetteria, sanitari, ripiani, tastiere, mouse, monitor, attrezzature varie, comandi manuali ed ogni altra superficie che potrebbe essere quotidianamente toccata. Nei servizi igienici la pulizia deve essere effettuata più spesso, preferibilmente ad ogni utilizzo.

Possono essere previste delle attività di pulizia straordinaria dei locali scolastici, durante le quali tutti i collaboratori scolastici saranno coinvolti, rispettando le misure indicate nel presente Protocollo.

Al termine delle pulizie, le stesse verranno registrate in un apposito registro (vd. Come esempio **ALLEGATO 2**).

La scuola in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

6. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

Misure di sicurezza da adottare sempre:

- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica;
- a scuola sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, quali gel a base alcolica e/o salviettine igienizzanti;
- curare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque necessario l'uso di mascherine e guanti;
- evitare ogni assembramento durante le attività lavorative.

Il personale, secondo la propria postazione, deve controllare e intervenire per disporre che non si formino assembramenti, in particolare nei pressi dell'ingresso e degli uffici. In particolare, oltre al personale scolastico, non deve essere consentito l'ingresso di più di 2 utenti contemporaneamente e nei corridoi deve essere fatta rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Nei servizi igienici i lavoratori devono sempre indossare la mascherina, rispettare le precauzioni igieniche previste al presente paragrafo, effettuare la sanificazione secondo quanto previsto nel presente protocollo. Quando è possibile, in base alla disponibilità, in corrispondenza dell'ingresso degli edifici scolastici praticabili, sarà garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale, vista l'attuale situazione di emergenza.

Per questi motivi:

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e dal CTS;
- gli studenti dovranno indossare la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento)
- in caso di necessità è previsto l'utilizzo di guanti in lattice del tipo mono uso;
- i collaboratori scolastici addetti alle operazioni di pulizia devono essere dotati di guanti mono uso.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Se durante l'attività lavorativa è necessario avvicinarsi a meno di un metro da utenti o da altri lavoratori, ciascun lavoratore dovrà utilizzare la mascherina.

All'interno della scuola dovrà sempre indossare la mascherina. Inoltre, la zona interattiva della cattedra prevede tra l'insegnante e i banchi vi sia uno spazio idoneo di almeno 2 metri.



UTILIZZARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I D.P.I. monouso devono essere dismessi come “rifiuto sanitario”: terminato l'utilizzo, devono essere raccolti in un contenitore chiuso (è sufficiente un sacco di plastica).

Ogni contenitore deve essere richiudibile e deve essere posto in un ambiente protetto dalle intemperie. Chiunque conferisca un rifiuto nel contenitore deve avere cura di richiuderlo al termine dell'operazione.

E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà tenere conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico.

E' prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

In base alla Nota Tecnica MI n.1237 13.08.21: L'obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8 novembre 20208). La misura dovrà adattarsi al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non risulta necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto

6 anni è invece necessario nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere.

8. MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

E' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno in ogni situazione, insieme alle altre misure di prevenzione. Deroche al rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche e in particolare nelle mense e nei locali adibiti a tale uso, dove per il consumo di cibi e bevande la mascherina chirurgica non può essere utilizzata. Si raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

9. GESTIONE SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

E' garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Misure adottate per garantire la somministrazione dei pasti nelle scuole:

il CTS raccomanda l'utilizzo di personale servente con mascherine (e, ove tale soluzione sia giuridicamente percorribile, anche con green pass). Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza disposable (= usa e getta). L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti.

Nei corridoi e negli uffici deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Nei bagni, considerata la ridotta ventilazione e le dimensioni dei locali, non è possibile

mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone: il personale deve sempre indossare la mascherina, rispettare le precauzioni igieniche previste dal presente protocollo, effettuare la sanificazione secondo quanto previsto dal presente protocollo.

Nei locali, se le condizioni meteorologiche lo consentono, deve essere garantita una continua ventilazione.

Le palestre potranno essere utilizzate a condizione che venga mantenuta una distanza interpersonale di circa 2 metri. Inoltre è fatto divieto di utilizzo degli spogliatoi.

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.

RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI

Ordinanza Presidente della Provincia, n.28 del 30.07.21, punto 10 Istruzione e Formazione:

Le riunioni e gli incontri presso le scuole o presso le direzioni scolastiche possono essere effettuate in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle regole sulla distanza interpersonale vigenti; allo stesso modo possono essere organizzate anche ulteriori attività di formazione in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle regole sulla distanza interpersonale vigenti.

10. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Le attività scolastiche saranno organizzate secondo quanto previsto dalle indicazioni del MIUR e dalle prescrizioni di ogni altro Ente preposto. Le attività scolastiche verranno svolte in presenza e saranno garantite dal Dirigente Scolastico le condizioni di sicurezza (distanziamento di 1 metro e utilizzo dei DPI se necessari).

11. GESTIONE ENTRATE E USCITA DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, servizi igienici, ecc.).

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita da questi locali ed è garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Le attività di segreteria vengono svolte in presenza garantendo le necessarie misure di prevenzione concernenti nel distanziamento, utilizzo di mascherine, pulizia/areazione dei locali, messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.

12. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONE, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni.

In caso di riunioni in presenza, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Si continua a prediligere la formazione/informazione a distanza.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; ecc.).

Gli spostamenti all'interno degli edifici scolastici sono limitati al solo personale presente, in conformità alle misure e agli orari di ingresso/uscita concordati.

13. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA

Come indicato nel Rapporto ISS COVID-A9 n.58/2020 e come confermato, la comparsa di eventuali casi e focolai da COVID-19 all'interno degli ambienti scolastici deve essere così gestita.

- **Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.**
 - L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve

Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19

avvisare il referente scolastico per COVID-19.

- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F et al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le

azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
 - In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- **Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.**
- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
 - Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test

diagnostico e lo comunica al DdP.

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come nel caso degli studenti.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

14. SCREENING E GESTIONE DEI CASI

POSSIBILI/PROBABILI/CONFERMATI

Allo stato attuale non è necessario, secondo quanto evidenziato dal CTS, effettuare test diagnostici o screening preliminari all'accesso a scuola ovvero in ambito scolastico.

QUARANTENA e RIENTRO: Rimangono confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti.

Scuola, 4 diversi tipi di quarantena con un positivo in classe

Rispetto agli scorsi, questa volta alcuni studenti (sopra i 12 anni) potrebbero essere vaccinati. Pertanto, regole e le tempistiche dei rientri in classe dopo la segnalazione di un caso in una classe non saranno uguali per tutti. Gli scenari possibili, infatti, sono 4:

persone non vaccinate: 10 giorni di quarantena, con tampone tra il 10° e il 14° giorno dall'ultimo contatto con il positivo;

persone vaccinate: 7 giorni di quarantena, con test molecolare alla fine dell'isolamento;

a prescindere dal vaccino, senza sintomi e senza il sospetto (o la conferma) che si tratti di variante Beta: 14 giorni di quarantena. Nel caso di variante Beta, 10 giorni di isolamento e tampone obbligatorio;

quarto scenario: isolamento di 21 giorni per coloro che sono risultati positivi, ma che non hanno più sintomi da 7 giorni (modalità non valida per la variante Beta).

➔ Nell'estratto del verbale n. 39, 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l'avviso "che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute".

➔ Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Art. 9-ter Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente:



Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico [...]

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione [deve] possedere [ed è] tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

Please Notice This



VERIFICA della CERTIFICAZIONE:

Nota Tecnica MI n.1237 13.08.21: La norma definisce al contempo un obbligo di

“possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde dal 01.09.21 al 31.12.21. Prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale. Non risulta, ad oggi, necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

Dal 14/09/2021 la verifica del green pass al personale scolastico sarà espletata tramite la piattaforma SIDI del ministero dell’Istruzione, alla quale il dirigente o suo/suoi delegati potranno accedere inserendo il codice identificativo della scuola che darà accesso ad una schermata con la lista del personale in servizio quel giorno e una luce verde e rossa che segnalerà se il docente o un dipendente abbia o meno il green pass

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico [...] e’ considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Please Notice This



CONSEGUENZE MANCATO POSSESSO/ESIBIZIONE della
CERTIFICAZIONE VERDE:

Nota Tecnica MI n.1237 13.08.21:

– La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa pecuniaria (sanzione – da 400 a 1.000 euro) dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro” ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35, dai

dirigenti scolastici.

– Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il comma 2 (articolo 9-ter) crea una fattispecie di “assenza ingiustificata” nuova (assenza per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19): questa non comporta il licenziamento ma, a decorrere dal quinto giorno, alla sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde: “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.



Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate – oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno – per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.



Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, la decorrenza del contratto di supplenza ha luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato. La durata dei contratti di supplenza è condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

3. Eccezioni all’obbligo di possesso/esibizione Certificazione Verde: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Please Notice This



Nota Tecnica MI n.1237 13.08.21 & Circolare MS n.35309 04.08.21

Il Ministero della Salute con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. I certificati sono rilasciati a titolo gratuito e non possono contenere la motivazione clinica della esenzione del soggetto interessato.

La circolare del Ministero della Salute indica le condizioni cliniche che – allo stato delle attuali evidenze scientifiche – determinano precauzioni o controindicazioni alla somministrazione del vaccino e che, pertanto, costituiscono esclusivo presupposto per il rilascio della certificazione di esenzione vaccinale sostitutiva della certificazione verde. La circolare indica pure le condizioni (es. gravidanza o allattamento) che non costituiscono, se non in presenza di specifica certificazione medica, causa di esenzione dalla vaccinazione. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l'emissione digitale delle stesse, al fine di consentirne la verifica digitale.



INFO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (cd. GREEN PASS):

DL 52/21, art. 9 Certificazioni verdi COVID-19



1. Definizioni:

- a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
- b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

Please Notice This



GESTIONE TAMPONI DIAGNOSTICI



Trasmissione Protocollo di sicurezza MI a.s. 2021-2022 18.08.21:

Il tampone diagnostico rappresenta uno strumento essenziale per monitorare l'andamento dell'epidemia anche all'interno della comunità scolastica. Pertanto, le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate loro dal Ministero dell'Istruzione per l'effettuazione -tramite le ASL o strutture diagnostiche convenzionate- di tamponi nei confronti del solo personale impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021). Si è così inteso promuovere un'azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell'epidemia all'interno delle istituzioni scolastiche.

e) Piattaforma nazionale digital green certificate (DPCM 17.06.21, Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.



2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- Ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo.
 - La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.
 - La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.



La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

Ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.



La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel

periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

➔ c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

15. SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / R.L.S.

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il Dirigente scolastico e il RLS.

Il medico competente segnala al Dirigente scolastico situazioni di particolare fragilità e patologie, attuali o pregresse, dei lavoratori e il Dirigente scolastico provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella

sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, il medico competente viene coinvolto per l'identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

Per la sorveglianza sanitaria viene posta particolare attenzione ai soggetti fragili, anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs 81/2008 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e- ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

16. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del R.L.S.

Nella scuola è costituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione, costituito dal SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione).

Ogni lavoratore deve riferire al Dirigente scolastico qualunque comportamento difforme dal presente Protocollo.

L'aggiornamento, l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione viene effettuata infine dal Dirigente scolastico con la partecipazione del RLS.

17. ALLEGATI

Si allega al presente regolamento:

- Registro degli ingressi nella struttura scolastica;
- Registro per le pulizie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO	IL R.S.P.P.	IL R.L.S.	IL MEDICO COMPETENTE

Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19
ALLEGATO 1. REGISTRO DEGLI INGRESSI NELLA STRUTTURA SCOLASTICA

REGISTRO DEGLI ACCESSI DEGLI ESTERNI							
DATA	ORARIO INGRESSO	NOME E COGNOME	FIRMA	AZIENDA/ENTE	MOTIVAZIONE	ORARIO USCITA	FIRMA

Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19

REGISTRO DEGLI ACCESSI DEGLI ESTERNI							
DATA	ORARIO INGRESSO	NOME E COGNOME	FIRMA	AZIENDA/ENTE	MOTIVAZIONE	ORARIO USCITA	FIRMA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(artt. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/a _____, nato/a il _____ a
_____, residente in _____, via
_____, documento di riconoscimento
_____, nr. _____, cellulare _____,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica SARS CoV 2.

Luogo e data

Firma
